

N. 458/16 SENT.  
N. 407/15 R.G.  
N. 1916/16 CRON.  
N. 385/16 REP.



**LA CORTE D'APPELLO DI TRIESTE**

**I Sezione Civile**

Riunita in Camera di Consiglio nella persona di:

dr. Vincenzo Colarieti, Presidente

dr. a Manila Salvà, Consigliere

dr. Alessandro Adamo, G. A. Relatore

nella causa di cui al NRG. 407/2015, in gravame della decisione (Ord.) depositata in data 11.05.2015 dal Tribunale di Trieste, ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

**TRA**

il sig. \_\_\_\_\_, nato a Touba (Mali) il \_\_\_\_\_, rappresentato e difeso, ex art. 74 DPR. 30.05.2002 n. 115, dall'avv.to Dora Zappia dora.zappia@pectriesteavvocati.it, elettivamente domiciliato in Trieste via Crispi n. 4 giusta mandato in calce al gravame introduttivo del presente grado di giudizio ammesso al beneficio ex art. 75 DRP 115/2002

- appellante -

**E**

Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore, (C.F. 97149560589) e Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Gorizia, in persona del suo direttore pro tempore, C.F. 80002480319, entrambi rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Trieste, C.F. 80025500325, presso cui è domiciliato in Trieste alla Piazza Dalmazia n. 3 - fax +39 040.361109 PEC ads.ts@mailcert.avvocaturastato.it

- appellati -

**NONCHÉ**

Procuratore Generale della Repubblica - Sede

- intervenuto ex art. 65 Cpc. -

OGGETTO: ACCRU ISTITU-  
TI RELATIVI ALLO STA-  
TO DELLA PERSONA  
ED AI DIRITTI DELLA  
PERSONALITÀ

ANNOTAZIONE:  
AL SENZI  
DELL'ART. 52,  
COMMA 5, D. LGS.  
193/2003, IN CASO  
DI DIFFUSIONE  
DELLA PRESENTE  
SENTENZA /  
PROVVEDIMENTO  
SI DEVONO  
OMMETTERE LE  
GENERALITÀ E  
GLI ALTRI DATI  
IDENTIFICATIVI  
DELLE PARTI /  
DEI MINORI

Trieste  
15 LUG 2016

E. FUNZ. GIUD.

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



Riservata all'udienza del 2 febbraio 2016 sulle seguenti

### CONCLUSIONI

#### PER L'APPELLANTE

Voglia codesta Corte ritenuta l'ammissibilità del presente gravame in ragione della probabilità di accoglimento dello stesso, sospendere l'esecuzione dell'ordinanza impugnata, anche al fine di consentire l'audizione dell'interessato a propria difesa ricorrendo i gravi motivi: infatti la conseguente irregolarità della presenza dello stesso sul territorio italiano ne comporta l'immediata espulsione ed il rimpatrio nel paese d'origine esponendolo al concreto pericolo di essere perseguitato e di subire gravi pregiudizi alla propria persona ed allo stesso diritto alla vita.

Nel merito:

In via principale

Voglia Codesta Corte accogliere l'appello e la contestuale istanza cautelare, annullando il provvedimento gravato e, per gli effetti, riconoscere la protezione sussidiaria al Sig.

In via subordinata

Voglia Codesta Corte accogliere l'appello e la contestuale istanza cautelare, annullando il provvedimento gravato e, per gli effetti, riconoscere la protezione umanitaria al sig.

#### PER GLI APPELLATI

Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis rejectis e revocata l'ordinanza di sospensione emessa, rigettare l'appello in ogni sua parte e confermare l'ordinanza del Tribunale di Trieste nel giudizio avente n. r.g. 2527/2014 resa in data 11.05.2015.

Spese, diritti e onorari integralmente rifusi, o, in subordine, come da decisione di primo grado.

#### PER L'INTERVENTORE

Si chiede che l'Ecc.ma Corte di Appello voglia, previo rigetto dell'istanza di sospensiva, confermare integralmente l'ordinanza impugnata.

#### IN FATTO PROCESSUALE

= La Questura di Gorizia trasmetteva la richiesta di asilo politico avanzata dall'appellante, la cui audizione personale si teneva in



data 22.07.2014 presso la Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Gorizia  
= Ivi l'appellante dichiarava: - di essere di religione musulmana, nato a Touba e di vivere nell'abitazione materna; - allo scoppio della guerra di essere fuggito - dietro esortazione del padre - per sottrarsi alla leva forzata condotta dall'esercito maliano per fare fronte alla minaccia tuareg nel nord; - che tale sua decisione, tuttavia, veniva scambiata dalla madre e dal gruppo familiare presso la cui abitazione egli viveva, come una sorta di accondiscendenza al movimento ribelle del Nord; - ciò portava ad una lite armata in famiglia, alla quale l'appellante si sottraeva fuggendo dapprima a Bamako, donde in Burkina Faso, Niger, Libia.

= La Commissione decideva di non riconoscere alcuna protezione internazionale al richiedente.

= L'appellante dunque, proponeva opposizione avverso il nuovo provvedimento di diniego del riconoscimento dello status di rifugiato della Commissione Territoriale di Gorizia, che il Tribunale di Trieste respingeva con la gravata Ordinanza.

#### **MOTIVI DI GRAVAME E RESISTENZA**

Ha proposto gravame l'appellante, con due motivi essenziali:

= Violazione di legge, errata interpretazione della norma: art. 3 d.lgs 251/2007 e succ. modifiche; art. 27 d.lgs 25/2008 e succ. modifiche. Art. 14 d.lgs 251/2007 e succ. modifiche art. 2, lett f), d.lgs 28/2005, Violazione dell'ART. 29 d.lgs 25/08. - Difetto di motivazione.

= Violazione di legge: art. 5 co. 6 d.lgs 286/1998 e art., 19 d.lgs 286/1998; art. 29 d.lgs 25/2008 - violazione del principio di non refoulement.

#### **MOTIVI DELLA DECISIONE**

Il gravame può essere solo parzialmente accolto per i motivi indicati come segue.

1) Il racconto e gli elementi forniti dall'appellante non sono idonei a concedere lo status di rifugiato come richiesto.

La vicenda esposta, delinea un quadro personale, cui è comunque possibile e necessario rifarsi per una corretta



motivazione: dal racconto dell'appellante (con una credibilità di fondo valida, se rapportata alle notizie che provengono dalle fonti sul Mali come *infra* si scriverà) emerge che egli è fuggito dal paese per sottrarsi alla più che probabile ipotesi di arruolamento forzato dell'esercito maliano per combattere la ribellione nel nord.

Del resto, la sua idea di non rispondere alla chiamata militare, è stata scambiata come appoggio (seppure indiretto) all'idea della ribellione, donde il conflitto familiare (meglio sarebbe dire 'clanico', atteso l'idea di famiglia allargata che riguarda la società maliana) che ne è derivato.

Vero è che non emergono, dal racconto, gli elementi di cui all'art. 7 Dlvo. n. 251/2007 utili per concedere al richiedente lo status di rifugiato.

**II)** Tuttavia, al fine di accertare la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 14 lett. c) del Dlvo. n. 251/2007, il Collegio ha esaminato le informazioni già pervenute in data 15.10.2015 nel procedimento n. 286/2015 ed acquisite, ai sensi dell'art. 8 del Dlvo. n. 25/2008.

Nell'ambito di tale procedimento, erano state richieste informazioni precise e aggiornate circa la situazione generale esistente in Mali con particolare riferimento all'attuale situazione politica.

Dall'esame del rapporto COI redatto dalla Commissione Nazionale per il Diritto di Asilo, corredato anche di mappe territoriali, è verificabile la situazione della violenza indiscriminata in alcune zone del Paese, per la grande maggioranza ubicate a Nord di Bamako (capitale) ma anche in altre zone centrali del Paese in particolare quelle confinanti con gli Stati limitrofi.

Sempre nel documento COI, si legge che un esperto indipendente delle Nazioni Unite (Suliman Baldo) aveva espresso la seguente valutazione nel 2015: «*Gli attacchi terroristici sono in aumento a nord e si estendono verso il centro e il sud del Paese, colpendo soprattutto le forze di sicurezza del Mali, il MINUSMA, gli operatori umanitari e il trasporto civile e commerciale, sottolineando che anche il traffico internazionale di stupefacenti, i*



*reati economici transnazionali e locali stanno alimentando la violenza.*

Le notizie di violenza più recenti lasciano intravedere un acutizzarsi della tendenza illustrata dall'esperto dell'ONU. In particolare nel marzo del 2016 la sede in Bamako del contingente militare europeo è stata attaccata da quattro terroristi uno dei quali è rimasto ucciso, mentre gli altri si sono dati alla fuga senza danni alle persone (fonte della notizia il sito dell'emittente televisiva nazionale R.it autore della notizia il sito ufficiale delle forze europee EUTM Mali).

Senza contare gli attacchi, sempre più frequenti a nord descritti, nel sito internet della fonte giornalistica (Internazionale) in più collimanti con il rapporto COI in atti.

Nel sito menzionato si legge che nel maggio del 2016, nell'arco di pochi giorni, vi sono stati scontri a fuoco con forze governative, ovvero attentati volti ad impedire il traffico veicolare con vittime fra i soldati dell'esercito e forze ONU.

In conclusione, se non può non essere negata l'affermazione di un diffuso stato di violenza verso i civili su tutto il territorio maliano, non se ne può neppure automaticamente inferire il perfetto stato di sicurezza in tutto il Paese ormai rappacificato dopo la cruenta guerra conclusasi nel gennaio del 2013 con la liberazione di Gao, città ubicata nel nord, al pari di Sevarè, città inclusa nell'Azawad indipendente dominato prima dai Tuareg e poi anche dagli islamisti dall'aprile del 2012, fino alla liberazione da parte delle truppe francesi nel gennaio 2016.

E dunque oggi lo stato di "divisione" del paese in due parti, quella a nord, caratterizzata da una maggiore situazione di violenza e quella a sud, invero di fatto più tranquilla, consente di valorizzare e diversamente il racconto dell'appellante, laddove emerge il dilemma-dramma (addirittura sfociato in conflitto familiare "di clan") tra il recarsi al Nord, evitando l'arruolamento coattivo (laddove il richiamo paterno lo avrebbe di certo avvicinato ad una zona di maggiori rischi per l'incolumità personale) o restare al sud, con il clan materno, con altro duplice rischio - come letto nelle dichiarazioni - e di vedersi



bollato come 'fiancheggiatore' della ribellione jaidista al Nord; e di essere coattivamente arruolato (dal 2014 in Mali il servizio militare di leva è divenuto obbligatorio) nell'esercito maliano in un ottica di reclutamento rapido e costante di truppe fresche da impiegare appunto nella repressione e nei rastrellamenti al Nord.

Letta in quest'ottica, la posizione dell'appellante è meritevole di una tutela, sussistendo le condizioni per riconoscere la protezione sussidiaria in considerazione della grave situazione che ha caratterizzato la vita in Mali e che ancora oggi non può ritenersi risolta. Le esigenze di protezione internazionale, infatti, derivanti da violenza indiscriminata non sono limitate a situazioni di guerra dichiarata o a conflitti internazionali riconosciuti, potendosi riconoscere una definizione del termine "conflitto armato interno" una portata più ampia di violenza indiscriminata non fronteggiata adeguatamente dallo Stato di appartenenza. La lettura del corretto significato da attribuire al "conflitto armato interno", in assenza di una definizione legale o un'interpretazione unanimemente riconosciuta dovrà ispirarsi al diritto internazionale umanitario, in particolare all'art. 1 del Protocollo II della Convenzione del 1949. In base a questa disposizione, per stabilire la sussistenza di un conflitto armato interno, dovrebbero essere considerati quali requisiti sufficienti l'esistenza di chiare strutture di comando tra le parti in conflitto ed un controllo sul territorio tali da soddisfare quanto indicato nel Protocollo II. Ancora in via generale, osserva questo giudice che, come affermato dalla Corte di Giustizia, "nei casi di violenza indiscriminata nel Paese di origine causata da un conflitto armato, colui che richiede la protezione sussidiaria in uno Stato membro non deve provare di essere minacciato personalmente proprio a causa dell'eccezionalità della situazione che di per sé fa supporre l'esistenza di un rischio effettivo per l'individuo di subire minacce gravi e individuali, nel caso di rientro nello Stato di origine, proprio a causa dell'elevato livello di violenza" (Corte di Giustizia, Grande Sezione, 17.2.2009 n. 465; la necessità di operare una verifica "personalizzata" proporzionale al grado di



violenza presente nel paese o nella zona del paese di provenienza è stata ribadita anche dalla recente Cass. Sezione sesta n.24111/2015).

È appena il caso di ricordare che, secondo il più recente orientamento della giurisprudenza di legittimità, il giudice nazionale può fondare la propria decisione in ordine all'esistenza di violazioni dei diritti umani elaborati nel Paese richiedente anche sulla base di documenti e rapporti elaborati da organizzazioni non governative (quali ad esempio Amnesty International e Human Rights Watch, la cui affidabilità sia generalmente riconosciuta sul piano internazionale (Cass. 32685 dell'8 luglio 2010).

Tale orientamento, che deve intendersi esprimere un principio di ordine generale, trova, del resto, le proprie radici nella giurisprudenza della Corte Europea dei diritti umani che ormai da tempo riconosce la piena rilevanza ed utilizzabilità dei rapporti informativi redatti da organizzazioni internazionali impegnate nella tutela dei diritti umani (cfr. Corte Europea dei diritti dell'uomo, 28.2.2008, Saadi c. Italia).

**PQM**

Riformando parzialmente la decisione di primo grado, concede all'appellante la protezione sussidiaria ai sensi dell'art. 14 let. C) del D.lgs 251/2007.

Nulla per le spese.

Rimette a separato decreto la liquidazione delle spese ex art. 82 e 83 del DPR. n. 115/2002 e succ. mod.

Si comunichi ai difensori delle parti ed al P.G.

In Trieste, il 3 maggio 2016.

Il Presidente  
dr. Vincenzo Colarieti

Il Relatore  
dr. Alessandro Adamo

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO

Anna Maria Petrona

Depositato in cancelleria il

15 LUG 2016

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO

Anna Maria Petrona

